



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

PREFETTURA DI LUCCA E COMUNE DI LUCCA

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI
E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

COM. DI L. A. E
PROV. DI C. T. L. E
Protocollo N. 0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1

DIR & cou.
C Serv. Staff. } & cou.
Sindaco

Lunedì, 5 ottobre 2015 – Galleria di Transito della Prefettura di Lucca

B Servizi Staff. & coop.



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

Oggi 5 ottobre 2015 tra la Prefettura di Lucca, qui rappresentata dal Prefetto Dott.ssa Giovanna Cagliostro ed il Comune di Lucca, qui rappresentato dal Sindaco Prof. Alessandro Tambellini,

CONSIDERATO CHE

- ✓ il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- ✓ le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- ✓ il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante *"Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali"* nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (*cosiddetti sottosoglia*) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprastoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
- ✓ la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa ulteriormente essere perseguita mediante la sottoscrizione tra la Prefettura di Lucca ed il Comune di Lucca del presente

E

COM
PRO
DI I
PRO
LO C
ALE

Protocollo N. 0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

"**Protocollo di legalità**" sul quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla-osta, finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia – peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto – all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D.Lgs.159/2011, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003.

SI CONVIENE

Art. 1 - Finalità

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Art. 2 - Controlli antimafia

Il Comune di Lucca (*di seguito indicato come Stazione appaltante*) si impegna a richiedere alla Prefettura della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno sede legale, informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs.159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000 euro, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro.

Tale impegno verrà attuato, in ogni caso, indipendentemente dal valore dell'appalto, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili":

E
COM. DI L. A.
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1

J

M

P



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette e indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra; fornitura e/o-trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (*qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 D.lvo 12.4.2006, n.163*), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

Art. 3 - Informative antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare, alle imprese controllanti e a quelle partecipate, con riferimento al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché ai familiari conviventi, così come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Esperate le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159 /2011.

La Stazione appaltante potrà procedere, anche in assenza dell'informativa, decorsi 45 giorni dalla richiesta, ovvero entro 75 giorni nel caso che le verifiche disposte siano di particolare complessità. Nei casi d'urgenza - opportunamente segnalati in sede di richiesta - la stazione medesima, salvo casi di motivata necessità, si impegna comunque ad attendere il decorso di almeno 15 giorni dalla richiesta stessa, dovendo comunque acquisire la dichiarazione aggiornata prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 159/2011.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del

COM. DI P. A.
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto, ed intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Lucca e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159 /2011, che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Art. 4 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante, nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, è tenuta a prescrivere che:

1. la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159 /2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e la Stazione appaltante debba procedere alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l'aggiudicatario abbia l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, anche in relazione alle intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa;
3. l'aggiudicatario abbia l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro

COM. DI L. A. PROZ. LO C. ARALE
Protocollo N. 0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

subcontraente, qui dandosi atto che tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.

Art. 5 - Monitoraggio

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 159 /2011, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159 /2011.

Art. 6 - Informazioni e denuncia di richieste illecite

La Stazione appaltante si impegna -sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti- a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti prestino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un loro rappresentante o di un loro dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Art. 7 - Subappalti

In caso di gare da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi delle vigenti disposizioni - fatte salve le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche per le quali si invia alla clausola n. 7 di cui all'allegato al presente protocollo - la Stazione appaltante provvede ad inserire, nei bandi e nei contratti, clausole volte a limitare i subappalti a favore di quelle imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, con un'offerta individuata come anomala.



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

Art. 8 - Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

La Stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice, ovvero subappaltatrice, sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (*documento unico di regolarità contributiva*) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro

La Stazione appaltante si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (*pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza*) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

CC DI LA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

Art. 10 - Flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (*es. corruzione*), la Stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", come modificato dal D.L. 187/2010, convertito nella legge 217/2010.

La Stazione appaltante, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A., ovvero attraverso altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.

La medesima Stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

Nei bandi, negli atti di gara e nei contratti deve essere previsto e prescritto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto e di revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

Art. 11 - Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo, la Stazione appaltante firmataria ne curerà l'inserimento nei bandi,

PRO- LIO C-ALE
Protocollo N. 0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo superiore a 250.000 euro.

In particolare, la Stazione appaltante riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

L'allegato costituisce parte integrante del presente protocollo.

Il protocollo ha la durata di cinque (5) anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è sottoposto a verifica dopo due (2) anni dalla medesima data.

Lucca, 5 ottobre 2015

Il Prefetto di Lucca
Giovanna Cagliostro

Il Sindaco di Lucca
Alessandro Tambellini

Alla presenza del
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno

Domenico Manzione



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

**ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2015 presso la Prefettura di Lucca tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/lucca>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca

COMUNE DI LUCCA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159 /2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7 (facoltativa in relazione alla previsione di cui all'art. 8 del Protocollo)

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa

PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1



Prefettura di Lucca



Città di Lucca

dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui al Protocollo di legalità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

~ ~ ~

PROTOCOLLO GENERALE

Protocollo N.0098469/2015 del 06/10/2015
Classificazione 9.4.1